

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna

916.443.118

del 12 ottobre 2022 (Stato 13 dicembre 2022)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizoozie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.

² Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:

- a. di ovini e caprini;
- b. dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
 1. sperma, ovuli ed embrioni,
 2. carne e preparati di carne,
 3. prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
 4. colostro, latte e prodotti a base di latte,
 5. prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
 6. sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011³ concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.

Art. 2 Importazione di ovini e caprini vivi

L'importazione di ovini e caprini vivi dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

RU 2022 582

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

³ RS 916.441.22

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3

¹ L'importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, l'importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 è consentita se:

- a. i prodotti sono stati ottenuti da carcasse da cui sono stati rimossi i sottoprodotto secondo l'articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/687⁴; e
- b. l'autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 5 Importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte

¹ L'importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, l'importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

- a. non sono utilizzati per l'alimentazione animale;
- b. sono stati pastorizzati conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687⁵; e
- c. l'autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 6 Importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5

¹ L'importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, l'importazione di prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 è consentita alle condizioni seguenti:

- a. per i prodotti contenenti prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2;

⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 cpv. 2 lett. a.

- b. per i prodotti contenenti prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2.

Art. 7 Importazione di sottoprodotti di origine animale

¹ L'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è vietata.

² L'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l'allegato è consentita se:

- a. sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:
1. regolamento (CE) n. 1069/2009⁶,
 2. regolamento (UE) n. 142/2011⁷; e
- b. l'autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

Art. 8 Certificato sanitario

L'autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall'autorità competente in Spagna secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

Art. 9 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 2022.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁶ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

*Allegato*⁸
(art. 2–7)

Zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni sono definite nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333	Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913, versione della GÜ L 308 del 29.11.2022, pag. 22.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 9 dic. 2022, in vigore dal 13 dic. 2022 (RU 2022 794).